



Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da

REGIONE MARCHE

E

SISTEMA CAMERALE MARCHE

ART. 1

Premessa

Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse dalla Regione Marche e dal Sistema camerale Marche (Unioncamere, Camere di Commercio, Aziende Speciali delle CCIAA), nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all'estero, in conformità alla L.R. n. 30 del 30/10/2008.

Il termine "Soggetto attuatore" indicato nel presente "Regolamento" indica uno degli organismi di cui sopra incaricato di volta in volta di organizzare l'iniziativa.

Tra le iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche, i workshop, gli incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

ART. 2

Partecipazione

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese, anche organizzate in reti secondo la normativa vigente ed i Consorzi per l'internazionalizzazione, con sede legale e produttiva nella regione Marche, regolarmente registrati presso le CCIAA di appartenenza, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o (rappresentanti in loco) delegati.

I Consorzi e le reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede legale e produttiva nel territorio marchigiano.

ART. 3

Rispetto della normativa comunitaria (“de minimis”)

Il Soggetto attuatore si atterrà alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di importanza minore (“de minimis”) a favore delle piccole medie imprese (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 - che sostituisce il precedente n. 69/2001 del 12/01/2001 – e successive modifiche).

Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra dovranno rilasciare al Soggetto attuatore una dichiarazione dalla quale risulti che, con altri eventuali aiuti ricevuti dall'impresa in regime di “de minimis”, siano in regola con la vigente normativa comunitaria ed in particolare con il massimale ivi previsto.

Il Soggetto attuatore si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni fornite.

ART. 4

Domanda di ammissione ed esclusioni

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l'inoltro della documentazione di ammissione fornita dal Soggetto attuatore, che dovrà essere restituita entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute nel termine stabilito nella circolare esplicativa della singola iniziativa, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un'apposita “lista di attesa” ed ordinate in ordine cronologico.

I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire la domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate.

Per quanto riguarda la data di presentazione, farà fede la data del timbro postale o la data di trasmissione risultante sul telefax o quella di ricezione della posta elettronica certificata. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa e/o del Consorzio e/o rete di imprese, con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno **10 imprese**. Per iniziative di carattere specifico e particolarmente rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, potrà essere valutato di volta in volta un numero di adesioni diverso da quanto previsto o considerate imprese di natura diversa.

Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o reti di imprese che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche o agli organismi del sistema camerale; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o

all'immagine degli Enti di cui all'ART.1; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici organizzatori delle manifestazioni e/o leggi del Paese ospitante;

d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di aziende diverse da quanto dichiarato nel modulo di adesione.

Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dal Soggetto attuatore le imprese, i Consorzi e le reti di imprese non aventi sede legale e produttiva nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la richiesta quota di partecipazione alle singole iniziative.

Il Soggetto attuatore determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata della esclusione quantificandola in un periodo non inferiore a due anni.

ART. 5

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale, eventi collaterali, ecc.) ed è di volta in volta determinata per ogni singola iniziativa dal Soggetto attuatore.

La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle imprese, dai Consorzi e dalle reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pagamento previsto nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'impresa, del Consorzio o della rete.

ART. 6

Ammissione ed assegnazione area espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dal Soggetto attuatore a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'evento. Con riferimento alla tipologia dei prodotti esposti, alle aziende partecipanti sarà messo a disposizione uno spazio di uguali dimensioni. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso il Soggetto attuatore può contemporaneamente essere presente in via autonoma, o con i propri marchi, alla stessa mostra in stand diversi da quelli assegnati. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati ed ammessi, né tantomeno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario.

Il Soggetto attuatore si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata,

qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

ART. 7

Pagamenti e rimborsi

L'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione" secondo le modalità e nel termine indicati dalla circolare esplicativa emessa dal Soggetto attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art.5.

In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno dal Soggetto attuatore l'immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposizioni imposte dagli Organismi in loco, si provvederà al rimborso di quanto versato dall'impresa e/o dal Consorzio.

ART. 8

Dotazione e sistemazione area-stand

L'area assegnata, se previsto dal Soggetto attuatore, viene fornita di allestimento senza alcun costo aggiuntivo in quanto l'onere dello stesso è ricompreso nella "quota di partecipazione" secondo quanto indicato nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.

ART. 9

Area-stand non allestiti

Nel caso di iniziative nelle quali il Soggetto attuatore proceda alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche, nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

ART. 10**Sistemazione e presentazione campionario**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa.

L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imballaggio del campionario prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclusione di cui all'ART. 4.

ART. 11**Rinunce e penali**

L'impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo telefax, mail o telegramma, motivando la propria rinuncia. Se la rinuncia avviene entro 5 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'azienda o Consorzio o rete di imprese. Trascorso tale termine, l'azienda o Consorzio o rete di imprese rinunciataria e non sostituita con altra ditta, oltre a perdere la quota versata, sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento.

La mancata partecipazione, verificatasi dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione alla iniziativa, è sanzionata anche con l'esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione dell'ipotesi sopra indicata in cui la rinuncia sia stata comunicata tempestivamente nel termine stabilito e sia dovuta a gravi e giustificati motivi.

ART. 12**Reclami**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore dovranno essere immediatamente contestati dall'impresa ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato al Soggetto attuatore, entro il termine dell'iniziativa, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.

Il Soggetto attuatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa.

ART. 13

Azioni di comunicazione – Pubblicità

Il Soggetto attuatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

ART. 14

**Assicurazione – Perdite e danni – Non addebitabilità di alcuna responsabilità
al Soggetto attuatore**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione.

Il Soggetto attuatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.